



COMUNE DI NOVOLI

PROVINCIA DI LECCE

***NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020***

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
STRUTTURA DEL BILANCIO 2017-2019 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.....	6
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.....	7
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO	10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	13
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.....	14
PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	14
FONDO DI RISERVA.....	17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	17
PAREGGIO DI BILANCIO	17
SPESE DI PERSONALE	18
CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	18
CONCLUSIONI	19

PREMESSA

L'art. 151 del TUEL individua nel 31.12 dell'anno precedente il termine entro cui il bilancio dell'ente locale deve essere sottoposto all'Assemblea consiliare per la sua approvazione. Con Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, successivamente prorogato ulteriormente al 31/03/2018, con Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018.

Il bilancio, in relazione a quanto disposto dall'art. 21 della L. n. 196/09, deve essere costruito a legislazione vigente: qualora eventuali norme successive alla sua approvazione dovessero comportare la necessità di apportare modifiche, il Consiglio provvederà alla opportune variazioni, acquisiti i relativi dati.

Dal 01.01.2016 entra a regime per tutti gli enti locali il nuovo sistema contabile armonizzato.

Il *bilancio di previsione* è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale sono allegati:

- a) il documento unico di programmazione;
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
- d) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti.

Oltre allo schema di bilancio, deve essere approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e che l'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 31 luglio 2017. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Si evidenzia che il Comune di Novoli non ha fatto ricorso durante l'intero esercizio 2017 all'anticipazione di tesoreria in quanto la giacenza della liquidità è stata sufficiente per far fronte ai pagamenti programmati.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 25 del 23/06/2017, esecutivo ai sensi di legge, si è avuta l'approvazione del Rendiconto della Gestione 2016, che, al netto degli accantonamenti dovuti per legge, presenta un avanzo libero di € 447.910,11.

Le scelte di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio. In data 09/04/2018, a seguito di dimissioni dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 141 TUEL, è stato nominato il Commissario Prefettizio, che ha condotto tale fase nell'espletamento delle funzioni attribuitegli.

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020. La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2018-2020, disciplinato dal DLgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011 disciplinante la procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Di seguito si evidenzia il calcolo effettuato dal Ministero dell'Interno – Finanza Locale per la quantificazione del fondo di solidarietà 2018:

Fondo di Solidarietà Comunale 2018 - dati provvisori



(gli importi sono espressi in Euro)

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018

819.816,89

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i **dati provvisori** relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018.

I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.

N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate di una corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione del Fondo riportata di seguito

Quota per alimentare F.S.C. 2018

218.591,98

A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

Di rilevanza è l'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di pareggio di bilancio in attuazione dell'art. 81 Cost. e in sostituzione del Patto di stabilità interno. L'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”* prescrive infatti per i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nella fase di previsione che di rendiconto, il conseguimento di:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

STRUTTURA DEL BILANCIO 2017-2019 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011

Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa:

- TITOLO 1 SPESE CORRENTI;
- TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE;
- TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE;
- TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI;
- TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE;
- TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce (2017);
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione (valori assestati 2017).
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con

imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi considerati, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

In merito ai futuri equilibri di bilancio, si ricorda che l'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio" entrata in vigore il 30.01.2013 ma efficace per gli enti locali dal 1 gennaio 2016 prevede che i bilanci si considerano in equilibrio quando sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Si dovrà fin d'ora indirizzare l'attività contabile in modo tale da attuare preventivamente gli obblighi sopraindicati.

Dai prospetti che seguono, risulta che il bilancio del Comune di Novoli è perfettamente in equilibrio, anche se, come sottolineato più volte dal Responsabile del Servizio Finanziario, la velocità con cui si riducono le entrate correnti (segnatamente il Fondo di solidarietà comunale) è maggiore di quella con cui si riducono le spese ordinarie, per cui risulta di fondamentale importanza monitorare costantemente la spese e porre in campo ogni azione utile al contenimento della stessa. Tutto ciò, anche in considerazione del fatto che la quota dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad incrementarsi nel corso del prossimo triennio, per via della gradualità stabilita nell'applicazione della norma.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle

disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% nel 2021. Ciò comporterà un preoccupante incremento delle spese correnti dal 2018 al 2019 cui dovrà farsi fronte con entrate proprie.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI BILANCIO CORRENTE

COMUNE DI NOVOLI

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	1.978.280,77			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.929.828,93	4.973.586,00	4.933.586,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.779.123,93	4.833.824,00	4.785.184,00
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		218.804,48	268.091,28	299.631,43
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	186.205,00	175.262,00	183.902,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		35.500,00-	35.500,00-	35.500,00-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI BILANCIO INVESTIMENTI

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	2.306.786,00	7.023.726,62	260.000,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	2.271.286,00	6.988.226,62	224.500,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO

ENTRATA:

Entrate tributarie

Rispetto al dato definitivo del 2017 le entrate tributarie non subiscono scostamenti di rilievo. È da far presente che il **Fondo di solidarietà comunale** (ex Fondo sperimentale di riequilibrio) allocato nel titolo 1° delle Entrate, come sotto evidenziato, registra un aumento rispetto all'esercizio precedente dovuto alla maggiore percentuale della quota da ridistribuire ai comuni sulla base dei fabbisogni standard.

Le variazioni delle altre entrate tributarie non sono degne di rilievo.

Per quanto concerne il **recupero dell'evasione tributaria**, nel corso del 2018 continuerà da parte dell'Ufficio l'attività di accertamento delle imposte evase, già iniziata nell'anno 2016 e che sta portando ad un importante recupero di entrate spettanti all'Ente.

L'attività di recupero dell'evasione diviene sempre più importante e strategica in un contesto di riduzione di risorse finanziarie, se si vuole mantenere a livelli accettabili la pressione fiscale locale.

Trasferimenti statali, regionali e di altri enti

Sono allocati al titolo II dell'Entrata i trasferimenti statali di parte corrente.

Entrate extra-tributarie

Le entrate extra-tributarie risultano previste per un importo di € 309.845,75.

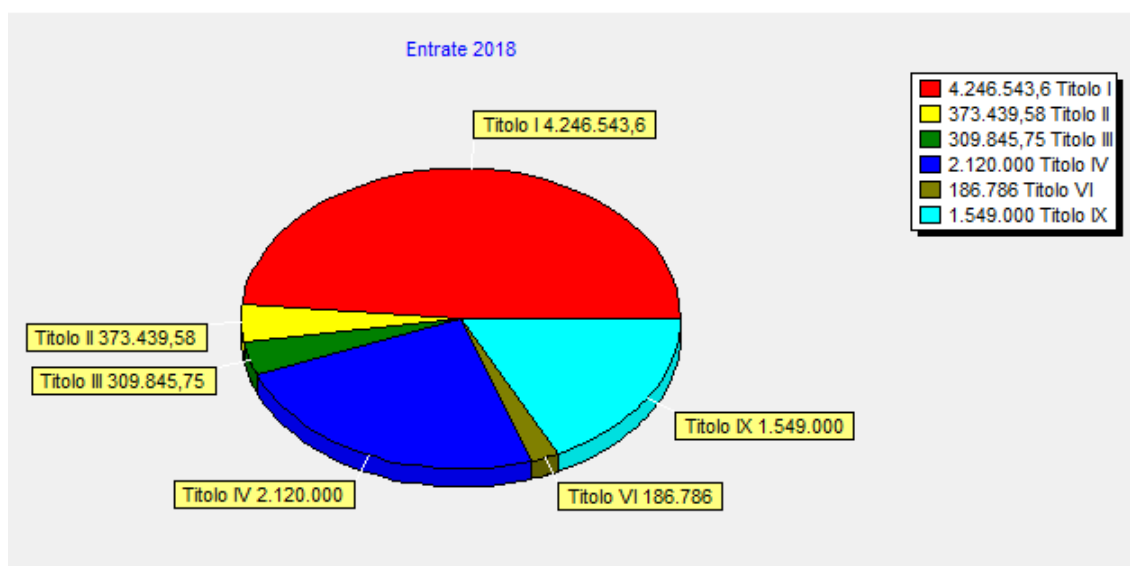
Comprendono tutte le entrate di varia natura non tributaria derivanti principalmente da: locazione di beni immobili, diritti di istruttoria che i cittadini pagano per ottenere autorizzazioni o concessioni, sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti, diritti di segreteria, servizi a domanda individuale, mensa scuola materna, ecc.

Per l'anno 2018 vengono confermate le tariffe adottate nell'esercizio 2017..

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale a valere sul titolo IV, per l'annualità 2018, dirette a finanziare spese di investimento ammontano a complessivi € 2.120.000,00.

Il grafico che segue evidenzia tutte le entrate iscritte in bilancio:



SPESA:

Le previsioni di competenza per l'annualità 2018 del bilancio 2018-2020, escludendo le spese per conto di terzi e le partite di giro, ammontano complessivamente a € 7.050.409,93.

Spesa corrente

Lo sviluppo e il rilancio del Paese sono strettamente correlati ad un necessario nuovo impulso verso l'innovazione vera e concreta che deve anche toccare, se non partire dagli enti locali.

Gli enti locali devono essere i principali "attori" di tale innovazione per la missione, il ruolo e le funzioni che svolgono in quanto istituzionalmente più vicini ai cittadini.

Si è in presenza però di una notevole contrazione di risorse nel periodo considerato di dimensioni inaspettate rispetto ad una spesa annua corrente realmente aggredibile in quanto non obbligatoria.

Relativamente alle spese correnti si è continuata la costante attività di razionalizzazione e controllo.

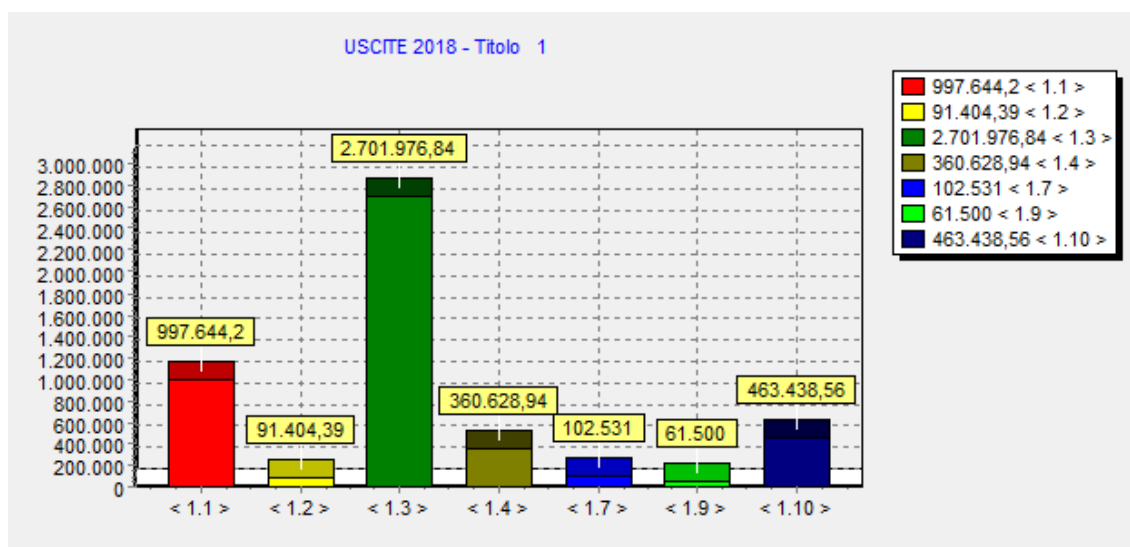
Si è cercato con le risorse disponibili di confermare e/o ripristinare le medesime possibilità di spesa del 2017 a fronte di richieste reali che se non soddisfatte avrebbero creato un detrimento del servizio pubblico. Sono stati previsti stanziamenti per interventi prioritari nell'ambito del funzionamento e della sicurezza degli edifici scolastici e quelli per interventi inerenti la sicurezza stradale.

La parte spesa del bilancio come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 118/2011 è ordinata in:

- **MISSIONI:** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente;
- **PROGRAMMI:** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni;
- **MACROAGGREGATI:** costituiscono una articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Essi si raggruppano in **TITOLI** e, ai fini della gestione sono ripartiti in **CAPITOLI** e **ARTICOLI**.

Per l'analisi delle spese correnti si rimanda agli altri allegati al bilancio di previsione. Questo perché la relazione tecnica non ha la finalità di valutare l'allocazione delle risorse, ma gli elementi che possono incidere sull'equilibrio finanziario presente e futuro.

Il grafico che segue evidenzia ripartizione delle spese del titolo 1°:



- 1.1: Redditi dal lavoro dipendente
- 1.2: Imposte e tasse a carico dell'ente
- 1.3: Acquisto di beni e servizi
- 1.4: Trasferimenti correnti
- 1.7: Interessi passivi
- 1.10: Altre spese correnti

Spese in conto capitale

In tale titolo figurano principalmente gli investimenti diretti e indiretti che si intendono effettuare durante l'esercizio.

Va preliminarmente osservato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, già approvati dalla Giunta che, a seguito di partecipazione a vari bandi, sarà oggetto di integrazione nella seduta consiliare.

Spese per rimborso di prestiti

Ammontano complessivamente, per l'annualità 2018, a € 186.205,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento consente, pertanto, di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

La prima parte del prospetto permette di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente (2017);
- il calcolo del risultato di amministrazione finale dell'esercizio precedente alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili effettuate a tale data;
- risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 - determinato sulla base della stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio 2018 e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo.

Lo schema di programma rimane pubblicato per 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione definitiva.

Gli aggiornamenti dello schema di programma entro il termine di approvazione del bilancio non necessitano di ulteriore pubblicazione e, tenuto conto che si è provveduto a partecipare a vari bandi per il finanziamento di varie opere pubbliche, lo stesso sarà oggetto di apposita variazione nella seduta consiliare.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 217 del d.lgs. 50/2016, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione.

COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel bilancio di previsione deve essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, inteso come media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. La composizione di tale fondo, da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, viene evidenziata nei tre prospetti, allegati al bilancio 2018-2020, predisposti con riferimento a ciascun esercizio. Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2012/2016.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le risorse d'incerta riscossione di cui al prospetto che segue.

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, essendo assistiti da polizze fideiussorie ed incassati per cassa.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Occorre evidenziare che per la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% nel 2021. L'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzare la percentuale di graduazione del Fondo, inserendo nel bilancio di previsione 2018/2020 per l'anno 2018 il 75%, per l'anno 2019 il 85% e per l'anno 2020 il 95%.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,39 % per il 2018, 0,40 % per il 2019 e 0,43 % per il 2020.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale.

PAREGGIO DI BILANCIO

Con l'art.1, comma 707, della legge 208/2015 viene stabilito che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

La legge di stabilità 2016, per evitare l'impatto di una serie di regole che avrebbe messo in crisi gli enti locali, ha sospeso l'applicazione dell'intero pacchetto previsto

dalla legge 243/2012, imponendo agli enti il pareggio di bilancio nel solo saldo finale di competenza.

Pertanto anche nel 2018 gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti, quelli derivanti da fusioni, mentre le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo) devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Ovviamente tale comportamento dovrà essere seguito anche in riferimento agli anni nel 2019 e 2020 previsti nel bilancio.

Alla fine della presente nota è allegato il prospetto che dimostra il rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 aggiornato secondo quanto previsto dall'art.1 comma 785 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)..

SPESE DI PERSONALE

Gli enti hanno l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale riferita alla media del triennio 2011-2013, e il rapporto dell'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente non può essere superiore ad una determinata percentuale stabilita per legge.

Continua anche nell'anno 2018 il trend di mantenimento del livello di spesa raggiunto negli anni precedenti.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Novoli, come da Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, attualmente possiede i seguenti società partecipate:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE	SEDE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % PARTECIPAZIONE
Gal "Valle della Cupa"	Via Surbo, 34 Trepuzzi (LE)	Crescita del territorio, promozione delle risorse potenziali, sostenimento energie e idee nuove.	7,14%

CONCLUSIONI

Le criticità finanziarie sulle quali porre attenzione nella gestione del bilancio sono:

- **l'equilibrio di bilancio sostanziale e non solo formale**, vale a dire un equilibrio che si rifletta anche sulla situazione di cassa. Per questo è necessario controllare il grado di riscossione delle entrate e applicare in maniera adeguata il fondo svalutazione crediti, oltreché calendarizzare efficacemente l'avvio dei lavori pubblici;
- i vincoli di finanza pubblica, in particolare il nuovo obiettivo del **pareggio di bilancio**: occorrerà monitorare costantemente l'andamento dei pagamenti al fine di evitare il pesante sistema sanzionatorio conseguente allo sfioramento dei saldi programmati;
- **revisione della spesa**: occorrerà monitorare costantemente l'intera spesa dell'ente, razionalizzando ed ottimizzando ciascun settore amministrativo, al fine di conseguire risparmi di spesa in misura tale da compensare la contrazione progressiva dell'entrata;

- **recupero dell'evasione tributaria e contributiva**, al fine di incrementare a regime la riscossione spontanea delle entrate in un'ottica di miglioramento dell'equità fiscale.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Economico – Finanziario

(dott. Giovanni La Verde)